

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE NR.2 DEL 28/1/2014

UNIONE DEI COMUNI DI TERRED'ACQUA

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ E
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
(2014-2016)**

INDICE

PARTE PRIMA - PREMESSE

Art. 1 Oggetto del Piano

Art. 2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Art. 3 Percorso di formazione del Piano

Art. 4 Struttura Organizzativa

Art. 5 Procedure di aggiornamento e pubblicazione del Piano

PARTE SECONDA - MISURE DI PREVENZIONE

Art. 6 Individuazione delle attività a rischio

Art. 7 Misure di prevenzione e controllo a carattere generale

Art. 8 Soggetti interni ed esterni all'ente coinvolti nel Piano di prevenzione

Art. 9 Sanzioni

PARTE TERZA – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Art. 10 Il contesto normativo di riferimento

Art. 11 Criteri informativi dell'attività di pubblicazione dei dati

Art. 12 La struttura organizzativa della Trasparenza

Art. 13 Collegamento al Piano della Performance

Art. 14 Monitoraggio, controllo e sanzioni

PARTE QUARTA – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 Entrata in vigore

PARTE PRIMA PREMESSE

Articolo 1 OGGETTO DEL PIANO

1. Il presente Piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione, nonché ad assicurare la trasparenza e l'integrità, nell'ambito dell'attività amministrativa dell'Unione dei Comuni di Terred'Acqua.
2. Il Piano realizza tale finalità attraverso:
 - a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 - b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
 - d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
 - e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
 - f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
3. Destinatari del Piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
 - a) amministratori;
 - b) dipendenti;
 - c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1- ter, della L. 241/90.

Articolo 2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'attuazione del programma per la trasparenza e l'integrità (in seguito solo Responsabile) nell'Unione dei Comuni di Terred'Acqua è individuato con motivato provvedimento del Presidente dell'Unione, secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano; in particolare:
 - a) elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) ed i successivi aggiornamenti da sottoporre

all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art.3;

b) verifica l'efficace attuazione del Piano e del programma e la loro idoneità e ne propone la modifica degli stessi quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

c) verifica, d'intesa con i Titolari di PP.OO che compongono la struttura di supporto prevista dal successivo comma. 3, l'attuazione delle misure previste in materia di impiego del personale di cui al successivo art. 6 negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;

e) entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette al Consiglio dell'Unione, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, una relazione recante i risultati dell'attività svolta.

3. Il Responsabile si avvale di una struttura di supporto composta da tutte le PP.OO., e i responsabili dei servizi convenzionati, in forza all'Amministrazione, ai quali spettano la gestione diretta del personale assegnato, con funzioni di supporto, alle quali può attribuire responsabilità procedurali, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

4. L'attribuzione dei compiti spettanti ai soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità.

5. Il Responsabile nomina ogni anno, entro 15 giorni dell'approvazione del Piano, per ciascun settore amministrativo in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel Piano anticorruzione dell'ente. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili titolari delle posizioni organizzative apicali delle macrostrutture organizzative in cui è articolata l'Unione. Nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione.

Articolo 3

PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PIANO

In coerenza sia con le linee guida della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che con le "Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013)" e da ultimo con il Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 approvato con delibera della CIVIT n.72 del 11.09.2013 nel percorso di costruzione del Piano, sono stati tenuti in considerazione quattro aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013:

a) il coinvolgimento dei titolari di PP.OO. di Responsabili delle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra l'opportuna formazione rispetto alle finalità e

agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze dell'Unione;

b) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato purché coerente con le finalità del Piano;

c) la sinergia con quanto in atto nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:

- il collegamento ai contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che è una articolazione del presente Piano triennale anticorruzione;
- l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
- il nuovo codice di comportamento del pubblico dipendente approvato in adempimento degli obblighi previsti dal D.P.R n.62/ 2013, con corrispondente sistema sanzionatorio;
- l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013;

d) la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai Responsabili di area competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Inoltre si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica - ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui "nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

Articolo 4

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni di Terred'Acqua comprende sei aree di attività:

1. Affari Generali
2. Polo Catastale
3. Servizio Personale e Organizzazione
4. Servizio Informatico Associato
5. Ufficio di Piano Distrettuale
6. Corpo Unico di Polizia Municipale

a loro volta suddivise in Servizi ed uffici come meglio specificato nell'organigramma di cui all'allegato 1.

Le linee di attività corrispondenti alle aree sopra descritte sono state trasferite dai comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, a far data dal 01/09/2012. I responsabili dell'Unione, nuovo soggetto titolare della funzione

e/o servizio corrispondente, ai fini del contenimento dei costi, sono stati incardinati nella struttura comunale di riferimento per le attività residue.

Articolo 5

PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DEL PIANO

1. I contenuti del Piano, così come le priorità di intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, possono essere oggetto di aggiornamento annuale anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni. In caso di aggiornamenti la procedura da seguire è quella descritta nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Titolare di P.O., trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte di aggiornamento aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti ed eventuali coperture di bilancio che si dovessero rendere necessarie.

3. Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora gli aggiornamenti al presente Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Presidente dell'Unione, alla Giunta e al Segretario dell'Unione ove le funzioni di quest'ultimo sia una figura diversa da quella del detto Responsabile.

4. Entro il 31 dicembre la Giunta approva gli aggiornamenti proposti.

5. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Autorità Nazionale AntiCorruzione nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".

6. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

PARTE SECONDA MISURE DI PREVENZIONE

Articolo 6 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

1. In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio di corruzione, quelle che implicano:
 - a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediati;
 - b) il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari;
 - c) le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi e consulenze;
 - d) l'affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di discrezionalità.

2. In particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Titolari di P.O., il Piano individua i settori amministrativi maggiormente a rischio, così come indicati nella allegate schede (ALL. A) , recanti, per ciascuno di essi:
 - a) i singoli procedimenti e attività a rischio;
 - b) il livello di valutazione del rischio (se alto, medio o basso);
 - c) le specifiche misure organizzative di contrasto da attuare;
 - d) il responsabile del singolo processo;
 - e) la tempistica delle azioni da attuare.

3. La valutazione dei singoli indici di rischio per ognuno dei processi indicati è riportata nelle schede della griglia allegata (ALL. B).

Articolo 7 MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO A CARATTERE GENERALE

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata e delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell'organizzazione dell'Unione dei Comuni di Terred'Acqua, si reputa che l'applicazione del principio di rotazione delle risorse, così come previsto dalle norme vigenti, debba essere valutato di volta in volta con attenzione a non creare inefficienze organizzative e mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, anche se allo stato attuale si ritiene non attuabile la rotazione del personale in considerazione della limitata dotazione organica di cui dispone attualmente l'Unione.

L'Amministrazione si impegna altresì – partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 - a:

- attuare la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190/2012, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
- rispettare le norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR 62/2013 e le norme del codice di comportamento dell'ente approvato con Delibera della Giunta dell'Unione n. 30 del 18.12.2013 che ha definito

- l'estensione degli obblighi ai soggetti terzi affidatari di appalti, opere, forniture e servizi ;
- adottare le misure:
 - necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Piano;
 - volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (vedi il d.lgs. N. 39/2013 finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali (regioni, province e comuni), ma anche negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione, nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. N. 165 del 2001).
 - di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;
 - prevedere forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica;
 - integrare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità – previsto da apposita sezione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione - garantendo in tal modo anche l'integrazione con il Piano della performance già in atto.

Infine, per quanto concerne l'aspetto formativo, essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo, si ribadisce che:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione;
- il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.

Vengono stabilite procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Con cadenza periodica e possibilmente d'intesa con le altre amministrazioni dei comuni di Terred'Acqua, si provvederà alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni.

Articolo 8

SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALL'ENTE COINVOLTI NEL PIANO DI PREVENZIONE

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i seguenti soggetti, all'interno di ogni Pubblica Amministrazione, come coinvolti direttamente nelle attività di prevenzione della Corruzione:

l'autorità di indirizzo politico:

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente

finalizzati alla prevenzione della corruzione;

il responsabile della prevenzione:

- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
- coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);
- l'Unione dei Comuni di Terred'Acqua provvede all'individuazione con apposito provvedimento motivato del Presidente p.t. dell'Unione;

i referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza:

- secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013, svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici di riferimento, anche in relazione agli obblighi di rotazione del personale;

tutti i responsabili per l'Area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A.);
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- supportano il Responsabile anticorruzione, anche nelle materie dei controlli interni e della trasparenza, improntando la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza;

il Nucleo di Valutazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A.);
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e ne verifica annualmente l'applicazione;

l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- verifica l'applicazione del Codice di comportamento, fornendo i relativi pareri, e ne propone l'aggiornamento;

tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A.);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito .

I cittadini, le imprese, e i portatori di interesse possono rivolgersi ai soggetti preposti per ogni segnalazione inerente il funzionamento dell'ente.

Articolo 9 SANZIONI

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

PARTE TERZA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Articolo 10 IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) dell' 'Unione dei Comuni di Terred'Acqua è stato elaborato tenendo in considerazione la normativa vigente, nonché gli atti deliberativi delle Autorità Indipendenti competenti, di seguito indicate:

- Il D.Lgs 33/2013;
- Il D.Lgs 150/2009
- Le Delibere della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) nn.rr 105/2010, 2/2012, 35/2012, 50/2013, 59/2013, 65/2013,

72/2013;

- La circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, avente ad oggetto: “D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”;

- Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82 del 07.03.2005;

- La delibera n. 26/2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che contiene “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012” e successive integrazioni.

Articolo 11

CRITERI INFORMATIVI DELL’ATTIVITA’ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; l’attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni si attiene ai criteri generali di seguito evidenziati:

a) Accessibilità

L’Unione dei Comuni di Terred’Acqua si è dotata di un sito web istituzionale, visibile al link <http://www.terredacqua.net> nella cui home page è collocata l’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi della normativa vigente.

La sezione è organizzata secondo le specifiche tecniche prescritte dal D.Lgs. n. 33/2013 ed è suddivisa in sotto-sezioni in relazione ai diversi contenuti. La struttura e la denominazione delle singole sotto-sezioni riproduce quanto determinato nell’Allegato del medesimo decreto.

b) Aggiornamenti

La regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai fini della loro pubblicazione è garantita, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dai responsabili della pubblicazione individuati nei titolari di PP.OO. Responsabili di struttura apicale, per la parte di loro competenza.

Con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i soggetti responsabili sono individuati nella tabella (ALL. C).

Secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dall’art.15 comma 4 del D.Lgs. 33/2013, secondo il quale i dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

La regolarità e tempestività dei flussi informativi è assicurata anche da misure tese all’innovazione tecnologica e alla qualità dei sistemi informativi, quali l’Albo Pretorio on line ed il sito web.

c) Protezione dei dati personali

Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati informativi saranno comunque temperate con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto

evidenziato, anche sotto un profilo operativo, dal Garante sulla Privacy nei propri provvedimenti.

d) Accesso civico

Per accesso civico si intende ogni istanza presentata dai cittadini, associazioni ed imprese finalizzata ad ottenere da parte del comune documenti, dati ed informazioni, la cui pubblicazione sul sito istituzionale è prevista come obbligatoria dalla legge. L'istanza non deve essere motivata e sempre gratuita ed è presentata senza la necessità di alcun requisito formale ovvero di legittimazione soggettiva.

Il Responsabile della trasparenza, riceve le richieste di accesso civico, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e provvede a darvi attuazione. Come previsto dalla norma richiamata, l'accesso civico si applica esclusivamente ai dati e ai documenti che devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web dell'Unione dei Comuni di Terred'Acqua, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Resta inalterato il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dal capo V della L. n. 241/1990 e dal regolamento per l'accesso.

Articolo 12

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA TRASPARENZA

1. I soggetti coinvolti nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono:

- il responsabile per la trasparenza;
- la struttura operativa;
- i referenti dei servizi e dei dati

2. Il Responsabile per la trasparenza, è individuato con provvedimento presidenziale ai sensi dell'art. 2 cui si fa espresso rinvio.

Il Responsabile svolge i compiti previsti dalla legge, verificando l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la qualità dei dati pubblicati, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e nei casi più gravi all'ufficio Procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Provvede inoltre all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

3. Al fine di garantire supporto al Responsabile della trasparenza viene istituita una struttura operativa, costituita dai responsabili di Area, che opera in modo permanente a supporto del Responsabile della trasparenza.

Ogni responsabile di Area, per la parte di competenza, è tenuto a:

- curare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti nel presente programma e il successivo aggiornamento in base alle esigenze amministrative e organizzative eventualmente sopravvenute, monitorando ed attuando anche le eventuali modifiche ed integrazioni normative in materia;
- indicare i criteri per effettuare i necessari adeguamenti del Sito istituzionale;
- controllare periodicamente la qualità della trasparenza del Sito, verificando in particolare l'aggiornamento dei dati, il rispetto delle regole in materia di riservatezza dei dati personali nonché la qualità delle informazioni pubblicate;
- supportare il responsabile nella verifica periodica sullo stato di attuazione del

presente programma, proponendo strategie di miglioramento dei livelli di trasparenza, compresi interventi formativi per i dipendenti;

- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Ciascun responsabile di Area individua i referenti che curano l'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente favorendo ed attuando le azioni previste nel programma, come riportati nell'allegato C .

I Responsabili di Area incaricano i referenti all'interno dei propri servizi per l'aggiornamento ed il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione ed in particolare per:

- caricare tempestivamente i dati, documenti, banche dati e informazioni necessarie nel Sito istituzionale nelle sezioni e sottosezioni assegnate oppure mettere a disposizione i dati in raccordo col Servizio segreteria, per adempiere a quanto previsto dal Decreto e dal presente Programma;
- partecipare agli incontri, quando specificamente richiesto in base alla materia/argomento trattato;
- segnalare al responsabile di riferimento ogni anomalia e proporre eventuali miglioramenti relativamente alla materia di loro competenza.

I Responsabili di riferimento vigilano sull'operato dei referenti nominati e sono direttamente responsabili dell'adempimento degli obblighi di trasparenza.

Nella tabella, allegato C, parte integrante del presente programma, sono riportati i Responsabili in relazione alle sottosezioni di primo e secondo livello previste dal decreto.

Ove non siano indicati i referenti le funzioni sopra descritte sono acsrivibili ai responsabili di Area.

Articolo 13

COLLEGAMENTO AL PIANO DELLA PERFORMANCE

1. Il Programma per la trasparenza è funzionalmente connesso all'adozione del PEG (Piano esecutivo di gestione), destinato ad indicare con chiarezza obiettivi dell'Amministrazione e relativi indicatori di risultato, unità operative responsabili e personale coinvolto. L'interrelazione tra i due documenti è sancita dall'art 44 del decreto di riordino della trasparenza (D.Lgs 33/2013) per il quale *“L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati”*.

Pertanto gli obiettivi del presente Programma e dei suoi aggiornamenti saranno declinati annualmente nel Piano della performance/PEG.

Articolo 14

MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI

1. La struttura operativa riferisce al Responsabile della trasparenza ogni anomalia, inefficienza e eventuale inadempimento e formula proposte di miglioramento in merito all'organizzazione della trasparenza e in ordine all'attuazione del presente Programma. Il Responsabile valuta conseguentemente

l'opportunità di aggiornamento del Programma stesso.

2. Il Responsabile della trasparenza, controlla annualmente - anche a seguito dei rilievi e delle proposte pervenute in seguito alla “giornata della trasparenza” - lo stato di attuazione del presente Programma coerentemente a quanto stabilito nel Piano annuale della performance. Conseguentemente promuove e sollecita azioni nonché comportamenti finalizzati all'attuazione del Programma.

3. La violazione degli obblighi di trasparenza e le sanzioni sono disciplinate dall'art. 46 del D.Lgs. n.33/2013 nonché dagli articoli del Decreto relativi a specifici obblighi di pubblicazione.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma per la Trasparenza e l'Intergrità (P.T.T.I.) entrano in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta dell'Unione.

Allegato n. 1
Organigramma

Allegato A
Mappatura dei rischi

Allegato B
Griglia di rilevazione del rischio

Allegato C
Tabella dei soggetti Responsabili sezione “ Amministrazione trasparente”